



COMUNE DI SETTEFRATI

(PROVINCIA DI FROSINONE)

Via G. Marconi 11.38-03040 SETTEFRATI (FR)

C.F.: 82000930600 - Tel. 0776 695001 - Fax 0776 690492

e.mail: comune.settefrati@libero.it - www.comune.settefrati.fr.it

Prot. n. 4546

ORDINANZA n. 19/2025

OGGETTO: Manifestazione *destinazione anni 90 del 19/08/2025* – Manifestazione *Festeggiamenti in Onore della Madonna di Canneto del 21 e 22 agosto 2025*. Misure di sicurezza preventive a salvaguardia dell'incolumità delle persone - Divieto di vendita per asporto e di detenzione di ogni tipo di bevanda contenuta in bicchieri, bottiglie e/o confezioni di vetro.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale si terrà la manifestazione denominata "*destinazione anni 90*" il giorno 19 agosto 2025 e che nei giorni 21 e 22 agosto 2025 si terranno i festeggiamenti in onore della Madonna di Canneto presso il Centro Storico ed in Via Colle di Settefrati;

Considerato che per tali eventi, come negli anni passati, si prevede un eccezionale afflusso di persone provenienti dai Comuni limitrofi;

Tenuto conto:

- che la manifestazione *destinazione anni 90* si svolgerà dalle ore 19:00 di martedì 19/08/2025 fino alle ore 01:00 del giorno 20/08/2025;
- che la manifestazione *Madonna di Canneto* si svolgerà nei giorni 21 e 22 agosto 2025;
- della capienza del centro storico del comune di Settefrati (FR), in relazione al potenziale afflusso di persone, e delle caratteristiche ubicative dello stesso;
- che la natura dell'evento produrrà un potenziale notevole consumo di bevande;
- che l'utilizzo dei contenitori di vetro ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nei luoghi dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente precedenti e successivi, in quanto, se frantumati, possono arrecare lesioni personali anche di grave entità;
- **Ritenuto** necessario ed urgente, in occasione delle manifestazioni in argomento, attuare azioni finalizzate alla tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità delle persone e della pubblica sicurezza, vietando:
 - la VENDITA per asporto ed il CONSUMO ITINERANTE di bevande alcoliche e altre bevande contenute in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, anche dispensate da eventuali distributori automatici;
 - il CONSUMO e la DETENZIONE di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro;

Visti:

- l'art. 50 del TUEL;
- l'art. 54 del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.), "*attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*", al comma 4 prevede il potere del sindaco di adottare provvedimenti di carattere contingibile ed urgente nel rispetto dei principi dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità e la sicurezza urbana";

Dato atto che, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non è possibile, il presente provvedimento è reso noto mediante idonee forme di pubblicità;

Rilevato che nell'adottare il presente provvedimento si è proceduto ad effettuare un ragionevole e proporzionale bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l'interesse alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

- di vietare a **CHIUNQUE**, in occasione delle manifestazioni di cui in premessa, dalle ore 18,00 del giorno 19 agosto 2025 fino alle ore 03,00 del giorno 20 agosto 2025 e per le intere giornate del 21, 22 e 23 agosto 2025, in tutto il centro storico ed in Via Colle di Settefrati (FR):
 - a) la **VENDITA** per asporto ed il **CONSUMO ITINERANTE** di bevande alcoliche e altre bevande contenute in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, anche dispensate da eventuali distributori automatici;
 - b) il **CONSUMO** e la **DETENZIONE** di bevande, alcoliche e non, racchiuse in contenitori di vetro;

AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 65 c.p. e fatto salvo quanto già previsto per la vendita di bevande alcoliche, le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, così come stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.
- Agli agenti della Forza Pubblica ed a chiunque spetti, è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblica all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente e sia trasmessa:

- *Alla Prefettura di Frosinone*
- *Al Comando di Polizia Locale del Comune di Settefrati*
- *Alla Questura di Frosinone*
- *Alla Stazione dei carabinieri competente per territorio*

INFORMA

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro il termine di 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Settefrati, 19.08.2025



il SINDACO
Dott.ssa Apruzzese Angelica